

Il Ministero dello Sviluppo Economico con nota n. 0339674 del 11/11/2022, ha comunicato gli importi del diritto annuale per i soggetti che si iscrivono nel Registro delle Imprese e nel REA a decorrere dal 1° gennaio 2023, sulla base della riduzione del 50 per cento del diritto determinato per l'anno 2014, disposta dall'articolo 28, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114.

Il **Ministero delle Imprese e del Made in Italy** con proprio decreto del 23 febbraio 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 febbraio 2023 e sul sito istituzionale in data 17 aprile 2023, ha autorizzato l'incremento del diritto annuale nella misura del 20%, ai sensi dell'art. 18, comma 10, della Legge n. 580/1993, per il triennio 2023-2025, per il finanziamento di programmi e progetti aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese (deliberazioni del Consiglio camerale CCIAA Molise nn. 2022000013 del 20/10/2022 e 2022000015 del 18/11/2022). La Camera di Commercio del Molise, anche per il triennio 2023-2025, come per lo scorso triennio, ha deliberato l'incremento complessivo del diritto annuale nella misura del 20%, per il finanziamento di progetti strategici a sostegno delle economie locali.

Le imprese che si iscrivono nel corso del 2023, oppure che aprono una unità locale, dovranno versare gli importi riportati nella tabella sottostante, al momento della domanda di iscrizione (tramite Comunica) oppure con modello F24 nei trenta giorni successivi. Ai fini del versamento occorre sempre provvedere ad un unico arrotondamento finale all'unità di euro, dell'importo complessivo dovuto, comprensivo anche delle unità locali aperte per entrambe le province di CB e IS. L'arrotondamento si effettua procedendo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, per difetto negli altri casi.

Si precisa, inoltre, che l'impresa che ha trasferito la propria sede da una provincia ad un'altra, deve corrispondere il diritto soltanto a favore della Camera di Commercio dove era iscritta all'**1 gennaio 2023**.

Gli importi indicati nella tabella sono già comprensivi della riduzione del 50% e della maggiorazione del 20%.

Misure del diritto annuale per le nuove imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese, per i nuovi soggetti iscritti nel REA nel corso del 2023 e le nuove unità locali/sedi secondarie iscritte nel corso del 2023.

| Tipo impresa | Sede | Unità Locale |
|---|-------------|---------------------|
| Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) | € 53 | € 11 |
| Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro imprese | € 120 | € 24 |
| Società semplici agricole | € 60 | € 12 |

| | | |
|---|-------|-------------------------|
| Società semplici non agricole | € 120 | € 24 |
| Società tra avvocati previste dal D.lgs. n. 96/2001 | € 120 | € 24 |
| Soggetti iscritti al REA (solo per la sede) | € 18 | non versano per le U.L. |
| Unità locali o sedi secondarie di un paese con sede secondaria all'estero | | € 66 |

Le imprese o unità locali iscritte nel periodo **dal 01/01/2023 alla data di entrata in vigore del decreto**, che hanno già provveduto al versamento del diritto annuale 2023 senza la maggiorazione del 20%, possono effettuare il conguaglio di quanto dovuto, senza interessi e sanzioni, entro il **30 novembre 2023**.

Oltre la data del 30 novembre 2023 il versamento del conguaglio dovrà essere effettuato avvalendosi del ravvedimento operoso.

È stato pubblicato, sulla G.U. Serie Generale n. 292 del 15 dicembre 2022 il Decreto Mef 13 dicembre 2022, rubricato "*Modifica del saggio degli interessi legali*". All'interno del Decreto in commento è stata prevista la nuova misura per la determinazione degli interessi legali a far data dal 1° gennaio 2023. L'articolo unico prevede che la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del Codice civile è fissata al **5%** in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2023.

Allegati

[Decreto 23 febbraio 2023](#)

[Allegato A decreto 23 febbraio 2023](#)

[Misure del Diritto Annuale anno 2023](#)

